

## CAPITOLO 6 - Tassi di sostituzione del sistema pensionistico pubblico e complementare

### 6.1 Premessa

Il capitolo è dedicato all'analisi dei tassi di sostituzione del sistema pensionistico obbligatorio nell'intero periodo di previsione, sulla base di diverse ipotesi di carriera lavorativa e di età al pensionamento. Inoltre, fornisce, sotto forma di tasso di sostituzione, la valutazione del contributo aggiuntivo al reddito degli anziani che potrà derivare dalla previdenza complementare.

Il tasso di sostituzione lordo esprime il rapporto fra l'importo annuo della prima rata di pensione e l'importo annuo dell'ultima retribuzione (o reddito da lavoro). Così definito, esso misura la variazione del reddito lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza<sup>168</sup>. A parità di carriera lavorativa, tale indicatore riflette le differenze legate alle diverse modalità di calcolo della pensione.

*Definizione dell'indicatore*

Tuttavia, il tasso di sostituzione lordo non è un indicatore di adeguatezza delle prestazioni. Tale funzione è affidata al tasso di sostituzione netto, il quale viene calcolato esprimendo sia la pensione che la retribuzione al netto del prelievo contributivo e fiscale. In particolare, il tasso di sostituzione netto misura di quanto il reddito disponibile di un lavoratore si modifica a seguito del pensionamento. Per cui esso riflette sia le regole di calcolo della pensione che gli effetti distributivi della normativa fiscale e contributiva. In ragione della progressività dell'imposta sul reddito personale e del fatto che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore grava sulla retribuzione e non sull'importo della pensione, il tasso di sostituzione netto risulta significativamente superiore a quello lordo, a parità di ogni altra condizione.

Il calcolo dei tassi di sostituzione è stato effettuato sulla base dei parametri demografici e macroeconomici sottostanti gli scenari di previsione definiti in ambito nazionale ed EPC-WGA, i quali risultano sostanzialmente confermati rispetto alle ipotesi strutturali assunte nel Rapporto RGS dello scorso anno, sia sotto il profilo demografico che delle dinamiche macroeconomiche (Cap. 1).

*Aggiornamento*

Anche sul versante normativo, non si registrano variazioni significative sia per quanto attiene ai parametri di calcolo della pensione che ai requisiti minimi per la maturazione del diritto. Analogamente, sono rimasti sostanzialmente invariati i parametri relativi all'applicazione della normativa fiscale.

Le scelte metodologiche concernenti il calcolo dei tassi di sostituzione, nelle diverse accezioni presentate, sono in linea con quelle concordate a livello europeo nell'ambito

*Metodologia di calcolo*

<sup>168</sup> Ciò a prescindere dalla possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro consentita dall'ordinamento vigente (Appendice 1, lettera E).

dell'attività del Sottogruppo sugli indicatori costituito presso il Comitato di Protezione Sociale (*Social Protection Committee - Indicator Subgroup*)<sup>169</sup>.

Revisione dei  
coefficienti di  
trasformazione

Il calcolo dei tassi di sostituzione è stato effettuato applicando la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione, secondo quanto disposto dalla L 247/2007, come modificata dalla L 214/2011 in merito alla periodicità della revisione<sup>170</sup>.

## 6.2 L'adeguatezza delle prestazioni e le proprietà distributive del sistema

Adeguatezza e  
sostenibilità

Come evidenziato nel Rapporto congiunto del Comitato di Politica Economica e del Comitato di Protezione Sociale sui sistemi pensionistici europei<sup>171</sup>, l'adeguatezza delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria costituiscono due facce di una stessa medaglia e devono essere perseguite congiuntamente. I sistemi pensionistici non sostenibili sul piano finanziario non sono in grado di garantire, nel medio-lungo periodo, il livello delle prestazioni ed i requisiti di accesso al pensionamento indicati dalla legislazione vigente; allo stesso tempo, la sostenibilità finanziaria, perseguita a scapito di una compressione eccessiva del livello delle prestazioni, potrebbe risultare non socialmente sostenibile rendendo inevitabili successive revisioni del quadro normativo ed interventi di sostegno a favore delle posizioni economicamente più deboli.

Non a caso, l'adeguatezza delle prestazioni, assieme alla sostenibilità finanziaria e alla modernizzazione, costituisce uno dei requisiti fondamentali di un sistema pensionistico pubblico secondo quanto postulato dal Metodo aperto di coordinamento sulle pensioni definito in ambito Europeo. Da essa, infatti, dipende l'accettabilità politico-sociale di un sistema pensionistico pubblico e, in ultima analisi, il rispetto del patto intergenerazionale su cui si fonda (Box 2.1).

Riduzione del  
rapporto tra  
pensione media  
e produttività

Come evidenziato dalla scomposizione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL, la pensione media tende a ridursi progressivamente in rapporto alla produttività, con una contrazione complessiva di circa il 12%, nell'intero periodo di previsione. La riduzione è imputabile, in gran parte, all'applicazione graduale del sistema di calcolo contributivo e alla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione. Tale riduzione sarebbe risultata di gran lunga superiore in assenza degli aumenti dei requisiti di accesso al pensionamento previsti dal complessivo processo di riforma, e dall'adeguamento periodico degli stessi rispetto alle variazioni della speranza di vita, come previsto dalla normativa vigente (Box 6.2).

Tuttavia, l'analisi dell'adeguatezza delle prestazioni non può essere derivata meccanicamente dall'andamento del rapporto fra pensione media e produttività o, in alternativa, fra pensione media e retribuzione media, assumendo che quest'ultima evolva in linea con la produttività. Questo per almeno quattro ragioni:

<sup>169</sup> Tale metodologia è stata applicata per la prima volta in Italia ai fini della predisposizione del Rapporto di Strategia Nazionale sulle Pensioni (*National Strategy Report on Pensions*) previsto nell'ambito delle procedure europee sul Metodo aperto di coordinamento in materia pensionistica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2002). Per gli aggiornamenti successivi, in ambito nazionale, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2005-2012a). In ambito europeo si veda, da ultimo, Economic Policy Committee – Social Protection Committee - European Commission (2010) che riporta, in chiave comparativa, i tassi di sostituzione teorici dei paesi EU. La stessa metodologia ha trovato applicazione anche nei documenti di analisi dei sistemi pensionistici elaborati dall'OCSE. Si veda, in particolare, OECD (2011).

<sup>170</sup> La L 247/2007 ha stabilito che, a decorrere dal 2010, si applicano i coefficienti di trasformazione rideterminati sulla base del procedimento previsto dall'art. 1, co. 11 della L 335/1995 e che le successive rideterminazioni vengono attuate con cadenza triennale. Successivamente, la L 214/2011 ha ridotto la periodicità della revisione da tre a due anni a partire dal 2021 (Box 2.2).

<sup>171</sup> Economic Policy Committee – Social Protection Committee - European Commission (2010).

- il sistema pensionistico pubblico garantisce l'erogazione di un reddito di ultima istanza a favore dei cittadini oltre una certa età (inizialmente 65 anni, poi anch'essa adeguata nel tempo agli incrementi della speranza di vita) sprovvisti di mezzi, sotto forma di assegno e maggiorazioni sociali (Appendice 1, lettera D.3);
- rispetto al precedente sistema retributivo, il sistema di calcolo contributivo produce automaticamente effetti redistributivi a favore delle carriere lavorative piatte e discontinue. Inoltre, consente di incrementare l'importo della pensione tramite il posticipo del pensionamento;
- la valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni deve basarsi sull'analisi del reddito disponibile, cioè del reddito che residua al netto dell'imposta e del prelievo contributivo, piuttosto che sui redditi lordi;
- l'andamento del reddito degli anziani non può prescindere da una valutazione del contributo aggiuntivo derivante dallo sviluppo della previdenza complementare<sup>172</sup>.

Gli elementi di valutazione sopra elencati sono al centro dell'analisi sviluppata nei paragrafi successivi. In particolare, tale analisi consentirà di valutare se, e in che misura, la riduzione del valore medio delle prestazioni rispetto alla produttività, che emerge dalle previsioni, sia compatibile con l'esigenza di garantire prestazioni adeguate, nel medio-lungo periodo.

### 6.3 I tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base

I tassi di sostituzione lordi offerti dal sistema pensionistico obbligatorio sono stati calcolati per alcune figure tipo definite in funzione delle variabili "discriminanti", cioè di quelle variabili in grado di generare differenze nei risultati, sulla base dell'assetto normativo-istituzionale vigente. Nel sistema di calcolo retributivo, le variabili discriminanti sono: la dinamica retributiva individuale (carriera) e l'anzianità contributiva. Nel sistema di calcolo contributivo, alle suddette variabili, si aggiungono l'età al pensionamento, per via dei differenziali nella speranza di vita impliciti nei coefficienti di trasformazione, e l'aliquota contributiva di computo utilizzata per l'accredito "virtuale" dei contributi utili alla formazione del montante. La formula di calcolo è illustrata nel box 6.3, distintamente per i diversi regimi pensionistici<sup>173</sup>.

*Variabili discriminanti*

Nell'ambito del sistema di calcolo contributivo, i coefficienti di trasformazione sono stati rivisti con cadenza triennale, fino al 2019, e con cadenza biennale a partire dal 2021, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La revisione dei coefficienti di trasformazione è stata

<sup>172</sup> Sulla base dei dati diffusi dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), risulta che le adesioni alla previdenza complementare sono significativamente aumentate negli ultimi anni, anche per effetto della riforma del 2007 (L. 296/2006). Con riferimento al settore privato, il numero degli iscritti è passato da circa 3,2 mln a fine 2006 (di cui 2,16 mln di lavoratori dipendenti) a circa 5,9 mln a fine 2012 (di cui circa 4,2 mln di lavoratori dipendenti). In particolare, il triennio 2010-2012, pur caratterizzato da una contrazione della base occupazionale, ha fatto registrare un aumento delle adesioni di circa 810 mila soggetti, di cui circa 485.000 lavoratori dipendenti del settore privato. Nel solo anno 2012, il numero complessivo degli iscritti alla previdenza complementare è aumentato di circa 300.000 soggetti, di cui circa 190.000 lavoratori dipendenti. Sulla base di tali tendenze è pertanto prevedibile un ulteriore progressivo aumento delle suddette adesioni, anche in considerazione del peso crescente della quota di lavoratori interamente assoggettati al calcolo contributivo, (Covip, 2013).

<sup>173</sup> Per quanto attiene ai tassi di sostituzione lordi, il livello di retribuzione finale rileva solo in relazione all'applicazione dei minimali e massimali contributivi e dei massimali di retribuzione pensionabile.

effettuata in accordo con l'evoluzione delle probabilità di morte sottostanti lo scenario demografico di riferimento<sup>174</sup>.

I calcoli sono stati elaborati per due diverse tipologie di lavoratori corrispondenti, rispettivamente, al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. Tale scelta è motivata principalmente dalla differente aliquota di computo (33% e 24%, a partire dal 2018) che incide in misura proporzionale sul calcolo dell'importo della pensione lorda. In rappresentanza della prima tipologia, si è scelto un lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) mentre, in rappresentanza della seconda, un lavoratore autonomo iscritto alla gestione degli artigiani<sup>175</sup>.

*Ipotesi base:*

*- dinamica retributiva*

Nel periodo di previsione, l'ipotesi base assume una dinamica retributiva individuale pari al tasso di crescita medio annuo della produttività per occupato, desunto dallo scenario di riferimento. Per il periodo antecedente, la stessa variabile viene fatta evolvere in linea con i tassi di variazione della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente<sup>176</sup>. Per ragioni di omogeneità di confronto, le stesse ipotesi sono state applicate sia alla figura tipo di lavoratore dipendente che a quella di lavoratore autonomo. Nel paragrafo 6.8 verranno analizzate le differenze derivanti dall'adozione di ipotesi demografiche e macroeconomiche coerenti con lo scenario EPC-WGA *baseline*.

*- requisito di età variabile*

Per quanto attiene, invece, ai requisiti di età e di contribuzione da assumere come ipotesi base nel calcolo dei tassi di sostituzione, la scelta si è fatta più articolata a seguito degli interventi di riforma dei requisiti di accesso al pensionamento adottati negli ultimi anni (dalla L 122/2010 alla L 214/2011) che hanno modificato significativamente il quadro normativo di riferimento.

Infatti, il requisito di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato (quest'ultimo previsto nel solo sistema contributivo) ed il requisito minimo di contribuzione per il conseguimento della pensione anticipata senza il requisito anagrafico, variano lungo tutto il periodo di previsione, in funzione delle variazioni della speranza di vita. Sulla base delle ipotesi di mortalità sottostanti le previsioni demografiche Istat, con base 2011, l'incremento cumulato al 2060, è di circa 5 anni.

Tale assetto normativo rende, pertanto, più complesso contemperare le due principali esigenze conoscitive alla base del calcolo e della prospettazione dei tassi di sostituzione. La prima riguarda la confrontabilità spazio-temporale dei tassi di sostituzione, al fine di evidenziare gli effetti imputabili a differenti schemi pensionistici e all'eventuale contributo della previdenza complementare in relazione al progressivo ampliamento del periodo lavorativo. La seconda esigenza conoscitiva, riguarda la rappresentatività dei tassi di sostituzione, cioè la loro rispondenza a comportamenti prevalenti, per quanto concerne, in

<sup>174</sup> In Appendice 1, lettera B1, si riporta l'esplicitazione della formula di calcolo dei coefficienti di trasformazione.

<sup>175</sup> Non si è trattato il caso di un lavoratore parasubordinato in quanto, nell'ipotesi base, l'unica differenza rispetto al lavoratore dipendente scaturirebbe dalla diversa aliquota contributiva la quale, tuttavia, è stata gradualmente equiparata a quella del lavoro dipendente entro il 2018, per effetto degli interventi normativi adottati nel corso del 2012 (L 92/2012 e L134/2012 di conversione del DL 83/2012). Analogamente, non sono state trattate le casistiche di contribuzione mista (lavoro dipendente e parasubordinato).

<sup>176</sup> In coerenza con la scelta adottata nei precedenti Rapporti, per il periodo storico si è utilizzato il tasso di variazione delle retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente, quale *proxy* delle dinamiche retributive medie, in sostituzione del tasso di variazione della produttività per occupato. La scelta è essenzialmente motivata dall'esigenza di gestire in modo più realistico il periodo interessato dalla crisi economica. In tale fase, infatti, le dinamiche retributive presentano variazioni meno marcate di quelle evidenziate per la produttività. Vale, tuttavia, segnalare che i differenziali sul calcolo dei tassi di sostituzione prodotti dalle due alternative sono comunque contenuti e limitati alla prima parte del periodo di previsione, fino a quando i dati storici delle dinamiche retributive entrano nella base di calcolo della pensione. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2009), box 6.1.

particolare, l'età e gli anni di contribuzione posseduti al pensionamento. In merito, vale ricordare che, nell'ambito del sistema pensionistico italiano, l'accesso al pensionamento avviene generalmente al raggiungimento dei requisiti minimi, sia nel caso di pensionamento di vecchiaia che di pensionamento anticipato. In prospettiva, tale comportamento risulterà rafforzato in relazione alla possibilità di cumulo totale fra pensione e reddito da lavoro, introdotta con la L 133/2008<sup>177</sup>, nonché per effetto dell'elevamento progressivo dei requisiti minimi di età e di contribuzione in funzione delle variazioni della speranza di vita<sup>178</sup>.

Nel precedente Rapporto RGS, l'ipotesi base era stata definita assumendo una specifica combinazione di età ed anzianità contributiva al pensionamento, invariante per tutto il periodo di previsione<sup>179</sup>. Tale combinazione era stata definita in coerenza con l'assetto dei requisiti anagrafici a regime, così come rideterminati per effetto dell'adeguamento alle variazioni della speranza di vita previste nello scenario di riferimento. Ciò si rendeva necessario in quanto l'assunzione di età inferiori, in linea con i requisiti minimi di accesso al pensionamento vigenti negli anni iniziali, avrebbe configurato, per la gran parte del periodo di previsione, fattispecie impossibili o, comunque, limitate a casistiche particolari.

- età ed anzianità  
contributiva

Tale soluzione, tuttavia, comportava che i tassi di sostituzione della fase transitoria fossero calcolati in relazione ad età di pensionamento piuttosto elevate rispetto a quelle minime e, pertanto, risultavano poco rappresentative. Tant'è che, in parallelo, i tassi di sostituzione venivano calcolati, in forma comparativa, anche in relazione ai requisiti minimi di età coerenti con la normativa vigente nell'anno di riferimento.

Al fine di migliorare la rappresentatività dell'ipotesi base nella fase transitoria, anche in considerazione del ruolo che essa assume nell'ambito dell'analisi di sensitività, si è ritenuto opportuno riformulare i criteri di definizione dei requisiti anagrafici di accesso al pensionamento, nel senso di renderli variabili nel tempo, in linea con gli adeguamenti previsti dalla normativa vigente. Diversamente, viene confermata la costanza del requisito contributivo il quale è posto pari a 38 anni per entrambe le tipologie lavorative considerate<sup>180</sup>.

Nel caso di un lavoratore dipendente iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria successivamente al 31/12/1995 (regime contributivo), l'età di pensionamento assunta come ipotesi base è stata posta pari al requisito minimo per il pensionamento anticipato con età ridotta di tre anni rispetto al requisito di vecchiaia. Tale canale è subordinato ad un requisito contributivo minimo di 20 anni e ad un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (corrispondente a 2,8 volte l'assegno sociale dello stesso anno), rivalutato con media quinquennale del PIL. Dati i livelli retributivi ipotizzati e l'aliquota contributiva di computo, il requisito minimo di pensione è da ritenersi generalmente soddisfatto, in presenza di un'anzianità contributiva di 38 anni. Diversamente, nella fase transitoria, che interessa i

- lavoratore  
dipendente

<sup>177</sup> La possibilità di cumulare la pensione di vecchiaia e anticipata con il reddito da lavoro (Appendice 1, lettera E), senza alcuna decurtazione, favorisce l'accesso al pensionamento con i requisiti minimi anche da parte di coloro che propenderebbero per la prosecuzione dell'attività lavorativa, specie se la pensione è calcolata in tutto o in parte con il sistema retributivo.

<sup>178</sup> L'aumento dei requisiti minimi di età comporta la stratificazione, sui nuovi requisiti, dei pensionamenti che si sarebbero prodotti ad età comprese fra i vecchi e i nuovi requisiti.

<sup>179</sup> La scelta di una combinazione di requisiti invariante nel tempo era coerente con l'approccio metodologico adottato in ambito Europeo, dal Sottogruppo degli indicatori del Comitato di Protezione sociale, e dall'OCSE, nei periodici rapporti sulle pensioni ed i sistemi di reddito al pensionamento nei paesi aderenti. Si veda, in merito, Economic Policy Committee - Social Protection Committee - European Commission (2012) e OECD (2011). Tuttavia, a seguito dei recenti interventi di riforma adottati in molti paesi europei volti ad elevare gradualmente i requisiti di accesso al pensionamento, anche con meccanismi automatici, l'ipotesi di un requisito anagrafico costante risulta sempre meno giustificato e rappresentativo del contesto normativo di riferimento, rendendo poco significativi anche i confronti internazionali.

<sup>180</sup> Ciò implica che, per il lavoro autonomo, il requisito contributivo è ridotto di due anni (da 40 a 38 anni) rispetto all'ipotesi base assunta nel precedente Rapporto RGS.

lavoratori assunti entro il 31/12/1995, l'età di pensionamento dell'ipotesi base è stata posta pari al requisito minimo di vecchiaia, non essendo previsto il pensionamento anticipato con requisito anagrafico inferiore di 3 anni in presenza dell'anzianità contributiva ipotizzata (38 anni di contributi).

- *lavoratore autonomo*

Tuttavia, l'ipotesi base ipotizzata per un lavoratore dipendente assoggettato al sistema contributivo non può essere considerata rappresentativa per un lavoratore autonomo appartenente allo stesso regime. Infatti, dato il più basso livello di aliquota contributiva, l'accesso al pensionamento anticipato richiederebbe redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo (circa 1.200 euro mensili nel 2012, indicizzato con la media quinquennale del PIL). Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età inferiore di 3 anni a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità assai poco probabile. In considerazione di quanto sopra esposto, le età di accesso al pensionamento, che configurano l'ipotesi base di un lavoratore autonomo, sono state assunte pari al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi, compreso il regime contributivo.

Nella parte finale del periodo di previsione, i requisiti di età per l'accesso al pensionamento risultano sostanzialmente in linea con quelli dell'ipotesi base del precedente Rapporto RGS. Essi si attestano ai 67-68 anni per i lavoratori dipendenti e ai 70-71 anni per i lavoratori autonomi.

- *risultati*

La prima riga della tabella 6.1 mostra l'evoluzione del tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria coerente con i requisiti di accesso al pensionamento dell'ipotesi base. L'evoluzione temporale dei tassi di sostituzione mostra gli effetti dell'applicazione graduale del sistema di calcolo contributivo, della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione e dell'aumento del requisito di età nell'ambito del sistema contributivo. Per il lavoro dipendente, risulta evidenziato il significativo calo del tasso di sostituzione nel passaggio dal pensionamento di vecchiaia del regime misto al pensionamento anticipato del regime contributivo, fra il 2030 ed il 2040.

Un lavoratore dipendente del settore privato che nel 2010 avrebbe ottenuto una pensione pari al 74,1% dell'ultima retribuzione, nel 2060 vedrà ridotta tale percentuale al 63,4%, a parità di requisiti contributivi. Nel caso di un lavoratore autonomo, la riduzione del tasso di sostituzione risulta assai più consistente per via della più bassa aliquota di computo prevista nel sistema contributivo<sup>181</sup>. Nel periodo di previsione, il tasso di sostituzione subisce una contrazione di 21,9 punti percentuali, passando dal 73% del 2010 al 51,1% del 2060.

Nel confronto con i tassi di sostituzione dell'ipotesi base prospettati nel precedente Rapporto, i lavoratori dipendenti evidenziano, alla fine del periodo di previsione, un valore sostanzialmente equivalente. Per i lavoratori autonomi, i livelli dei tassi di sostituzione risultano, al 2060, di circa 1 punto percentuale più bassi in ragione della minore anzianità contributiva ipotizzata, solo parzialmente compensata da un'età leggermente superiore.

<sup>181</sup> Per tale categoria di lavoratori sono previsti livelli minimi e massimi di reddito soggetto a contribuzione. Il livello minimo è pari a 15.357 euro, nel 2013, mentre il limite massimo assume un valore che varia a seconda che l'individuo possieda o meno anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1995. Nel primo caso, il limite è di 75.884 euro, nel secondo caso è di 99.034 euro.

## 6.4 I tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria con i requisiti minimi

La prospettazione dei tassi di sostituzione lordi calcolati al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per i diversi canali di accesso al pensionamento e l'introduzione di una correlazione fra l'età di pensionamento e l'anzianità contributiva maturata offrono, rispetto all'ipotesi base, un supplemento di analisi estremamente importante ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni del sistema pensionistico pubblico, nel medio-lungo periodo<sup>182</sup>.

In particolare, sono state individuate tre diverse tipologie di accesso al pensionamento<sup>183</sup>: *i)* il pensionamento di vecchiaia con requisito contributivo parametrato all'evoluzione dell'età di pensionamento, *ii)* il pensionamento anticipato, fino a tre anni, previsto nel regime contributivo *iii)* il pensionamento anticipato con il canale di sola anzianità contributiva, indipendente dall'età anagrafica.

*Canali di accesso al pensionamento*

Relativamente alla prima tipologia di accesso al pensionamento, l'età è stata posta uguale all'età pensionabile di vecchiaia prevista per ciascun anno del periodo di previsione<sup>184</sup>. Ciò significa che l'età al pensionamento raggiunge i 70 anni e 10 mesi, nel 2060, partendo da 60 anni e 4 mesi delle donne e da 65 anni e 4 mesi degli uomini, (per gli autonomi, rispettivamente, 60 anni e 7 mesi e 65 anni e 7 mesi), nel 2010<sup>185</sup>. L'anzianità contributiva è stata, invece, parametrata ai differenziali di età al pensionamento. In altri termini, si è ipotizzato che l'anzianità contributiva cresca gradualmente da 35 anni e 4 mesi (35 anni e 7 mesi per gli autonomi) a 40 anni e 10 mesi, nell'intero periodo di previsione, in coerenza con l'innalzamento dell'età di pensionamento. Ciò equivale ad assumere un'età di ingresso nel mercato del lavoro invariante nel tempo, pari a 30 anni per entrambi i sessi<sup>186</sup>. Ovviamente, età di ingresso inferiori sono compatibili con i calcoli rappresentati nella misura in cui si assumono carriere discontinue con perdita di contribuzione corrispondente al periodo di anticipo rispetto alle età di ingresso indicate<sup>187</sup>.

*Pensionamento di vecchiaia:*

Vale, inoltre, precisare che il posticipo dell'età di ingresso nel mercato del lavoro (o, corrispondentemente, una maggiore discontinuità di carriera) non è riferito all'intera platea dei lavoratori, ma esclusivamente a quella parte che accede al pensionamento più tardi, in quanto non in condizione di usufruire dei canali di pensionamento anticipato. Sotto questo aspetto, i lavoratori che iniziano l'attività lavorativa ad età inferiori a quelle di ingresso

<sup>182</sup> In presenza di frazione di anno, il tasso di sostituzione è stato calcolato tramite un'interpolazione lineare dei tassi di sostituzione corrispondenti all'età intera inferiore e superiore.

<sup>183</sup> Nel precedente rapporto RGS era stata individuata una quarta tipologia di accesso al pensionamento che combinava il requisito minimo di vecchiaia con un requisito contributivo costante di 38 anni. Poiché tale tipologia coinciderebbe largamente con l'ipotesi base (per tutto il periodo di previsione, nel caso del lavoro autonomo, e per tutta la fase transitoria, nel caso del lavoro dipendente), è stata ritenuta ridondante e, conseguentemente, omessa.

<sup>184</sup> Nel 2010, l'età di pensionamento è stata maggiorata dell'ulteriore posticipo indotto dal meccanismo delle decorrenze; tale maggiorazione è pari a circa 4 mesi per il lavoro dipendente e pari a circa 7 mesi per il lavoro autonomo. Per gli anni 2011-2012, i corrispondenti valori sono 1 anno e 1 anno e 6 mesi. Dal 2013, invece, il regime delle decorrenze è stato abolito e sostituito con l'incremento di un anno del requisito anagrafico.

<sup>185</sup> Il requisito anagrafico delle donne risulta allineato a quello degli uomini a partire dal 2012, nel settore pubblico, e a partire dal 2018, nel settore privato.

<sup>186</sup> Vale rilevare che, con 30 anni di contributi, il calcolo della pensione è assoggettato al regime misto, già nel 2010. Diversamente, nello stesso anno, il calcolo della pensione è ancora assoggettato al regime retributivo, se in possesso di 35 anni di contributi.

<sup>187</sup> Si tenga presente che l'aumento dell'età di ingresso nel mercato del lavoro, così come una maggiore frammentazione dei periodi di contribuzione, sono entrambi fenomeni che, sulla base dell'esperienza passata, mostrano un trend crescente.

ipotizzate per il pensionamento di vecchiaia hanno facoltà di accedere al pensionamento anticipato con un requisito di età inferiore.

*-requisito  
contributivo  
parametrato  
all'età*

I risultati dei calcoli mostrano che, nel caso di accesso al pensionamento di vecchiaia con i requisiti minimi di età ed anzianità contributiva parametrata all'età, il tasso di sostituzione lordo risulta, alla fine del periodo di previsione, sensibilmente superiore a quello del 2010, attestandosi al 75,7%, contro il 68,2% (Tab. 6.1). Nel confronto con il corrispondente valore dell'ipotesi base, esso risulta di circa 12,3 punti percentuali più alto. La differenza è dovuta essenzialmente alla maggiore età al pensionamento (70 anni e 10 mesi contro i 67 anni e 10 mesi dell'ipotesi base), a cui è associato un coefficiente di trasformazione corrispondentemente più alto. Diversamente, il tasso di sostituzione dei lavoratori autonomi è del 55,1% al 2060 con una variazione positiva di 4 punti percentuali rispetto all'ipotesi base. Tale incremento consegue essenzialmente al requisito contributivo più alto di 2 anni.

*Pensionamento  
anticipato:*

*-assunti  
dall'1/1/1996*

Come ricordato in precedenza, l'accesso al pensionamento può avvenire ad età significativamente inferiori a quelle previste per il pensionamento di vecchiaia purché si raggiungano requisiti contributivi o di importo pensionistico particolarmente stringenti. In particolare, nell'ambito del sistema contributivo, l'accesso al pensionamento è consentito con una età fino a 3 anni inferiore a quella di vecchiaia, purché in possesso di 20 anni di contribuzione ed un importo di pensione non inferiore a circa 1200 euro mensili nel 2012 (circa 2,8 volte l'assegno sociale nello stesso anno), rivalutati con la media quinquennale del PIL. Ovviamente, tale canale di pensionamento, riguardando solo i soggetti iscritti in data successiva al 31/12/1995, non trova applicazione nella parte iniziale del periodo di previsione. I calcoli effettuati mostrano che, nel caso del lavoro dipendente, il suddetto canale di pensionamento produce tassi di sostituzione sostanzialmente allineati a quelli dell'ipotesi base. Occorre, tuttavia, rilevare che coloro che possono accedere al pensionamento anticipato, essendo selezionati sulla base dell'importo di pensione maturato, vantano livelli contributivi e, quindi, pensionistici mediamente più elevati anche in presenza di coefficienti di trasformazione più bassi.

Con riferimento al lavoro autonomo, invece, i valori relativi agli anni finali del periodo di previsione risultano sensibilmente inferiori a quelli dell'ipotesi base, in quanto riferiti ad un'età e ad un'anzianità contributiva più basse rispettivamente di 3 e 1 anno. Tuttavia, come già rilevato in precedenza, l'accesso al pensionamento anticipato tramite il suddetto canale richiederebbe livelli di reddito da lavoro autonomo notevolmente superiori a quelli dell'ipotesi base (retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente) in ragione della più bassa aliquota contributiva, rispetto al lavoro dipendente. Pertanto, i valori prospettati sono puramente indicativi e, in ogni caso, da riferirsi a casi marginali con livelli reddituali superiori alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente. Per tale ragione essi sono stati prospettati in parentesi tonda.

Infine, risulta interessante analizzare i tassi di sostituzione conseguiti nell'ipotesi di accesso al pensionamento anticipato con il solo canale di anzianità, il quale non prevede alcun limite minimo di età, ma solo la maturazione di un requisito minimo di contribuzione pari, nel 2012, a 41 anni ed 1 mese per le donne, e a 42 anni ed 1 mese per gli uomini, incrementato di 1 ulteriore mese nel 2013 e nel 2014. Inoltre, tale requisito è indicizzato, dal 2013, con le variazioni della speranza di vita a 65 anni, esattamente come previsto per i requisiti anagrafici del pensionamento di vecchiaia e del pensionamento anticipato nel sistema contributivo<sup>188</sup>. Conseguentemente, le età di ingresso sono state ipotizzate tali da consentire l'accesso al

<sup>188</sup> Per gli anni 2010-2011, il requisito contributivo è di 40 anni, a cui si aggiunge il posticipo previsto dal meccanismo delle decorrenze pari ad 1 anno ed 1 anno e mezzo, rispettivamente per il lavoro dipendente ed autonomo.



pensionamento ad età inferiori a quelle previste per gli altri canali di uscita. In particolare, sempre nell'ipotesi di carriere ininterrotte, è stata prevista un'età di ingresso di 19 anni sia per gli uomini che per le donne. Sotto tali ipotesi, il calcolo dei tassi di sostituzione evidenzia valori significativamente più alti, rispetto a quelli dell'ipotesi base, con uno scarto che, alla fine del periodo di previsione, è di 11,6 punti percentuali, per i lavoratori dipendenti, e di 3,3 punti percentuali, per i lavoratori autonomi. Le suddette differenze si riducono, rispettivamente, a 7,9 e 0,7 punti percentuali per le lavoratrici dipendenti ed autonome, in ragione dell'anzianità contributiva e dell'età di pensionamento inferiore di un anno.

-canale solo  
anzianità  
contributiva

Dall'analisi complessiva dei valori riportati nella tabella 6.1, emerge che, nel caso del lavoro dipendente, il livello del tasso di sostituzione calcolato nell'ipotesi base risulta sostanzialmente in linea con quello conseguito a regime con i requisiti previsti dalla normativa vigente per il pensionamento anticipato, previsto per i soli lavoratori assoggettati al regime contributivo. Diversamente, per i lavoratori autonomi, quest'ultimo canale consente tassi di sostituzione di circa 5 punti percentuali inferiori all'ipotesi base, per via della più bassa età al pensionamento.

Conclusioni

## 6.5 Analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria

I tassi di sostituzione calcolati nell'ipotesi base possono essere utilmente affiancati da un'analisi di sensitività che evidenzia l'effetto indotto da una modificazione dei parametri discriminanti ai fini del calcolo della pensione. In tale ambito, per ciascun parametro, sono state considerate una o più alternative, mantenute invariate nel tempo. Tali alternative sono state costruite in modo da risultare comunque compatibili con il quadro normativo vigente.

Adeguatezza delle  
prestazioni

Un primo parametro riguarda la dinamica retributiva (o reddituale, nel caso del lavoro autonomo) per la quale si è ipotizzata una deviazione di 0,5% nel tasso di variazione annuo, rispetto all'ipotesi base. Come evidenziato nella tabella 6.2.a, la riduzione del tasso di sostituzione di un lavoratore dipendente, conseguente all'introduzione graduale del sistema di calcolo contributivo, risulta significativamente attenuata nell'ipotesi di una carriera piatta, mentre risulta corrispondentemente incrementata nell'ipotesi di una carriera veloce. A parità di livello iniziale, nel primo caso, il tasso di sostituzione al 2060 risulta più alto di 6,2 punti percentuali rispetto all'ipotesi base mentre, nel secondo caso, risulta più basso di 5,4 punti percentuali<sup>189</sup>. Indicazioni analoghe emergono per quanto riguarda il lavoro autonomo (Fig. 6.2.b).

Sensitività:

-dinamiche di  
carriera

Ciò consegue al fatto che il metodo contributivo, per il solo fatto di estendere la base di calcolo della pensione all'intera vita lavorativa, produce automaticamente un vantaggio relativo a favore dei lavoratori più deboli caratterizzati da carriere piatte e discontinue. Pertanto, la riduzione dell'importo medio di pensione che emerge dai risultati della previsione (Cap. 2), interesserà prevalentemente le carriere lavorative veloci, mentre presenterà effetti significativamente più contenuti per le carriere piatte.

<sup>189</sup> Si ipotizza, in questo caso, che i lavoratori partano dalla stessa retribuzione iniziale e, quindi, abbiano retribuzioni finali diverse in corrispondenza delle diverse dinamiche retributive. Tale scelta sembra più realistica di quella adottata nell'ambito dell'*Indicator Subgroup*, che assume una identica retribuzione finale a fronte di percorsi di carriera diversi. Infatti, l'abbinamento fra una retribuzione iniziale più bassa della media ed una dinamica retributiva più elevata identifica una tipologia di carriera lavorativa che appare scarsamente rappresentativa. Vale, tuttavia, rilevare che la scelta non incide sui tassi di sostituzione lordi ma solo, e in misura non particolarmente rilevante, sui tassi di sostituzione netti.

-età di  
pensionamento

Inoltre, i lavoratori caratterizzati da dinamiche retributive modeste sono anche quelli che generalmente presentano carriere frammentate e, pertanto, non in grado di raggiungere i requisiti contributivi minimi per l'accesso al pensionamento anticipato. In questo caso, essi traggono un ulteriore beneficio, rispetto alle carriere continue, dalla presenza di coefficienti di trasformazione positivamente correlati con l'età di pensionamento secondo il criterio dell'equivalenza attuariale<sup>190</sup>. Tale aspetto viene evidenziato mettendo a confronto il calcolo dei tassi di sostituzione ottenuto aumentando l'età di pensionamento di 2 anni rispetto all'ipotesi base<sup>191</sup>. Come mostrato nella tabella 6.2.a, assumendo che un lavoratore dipendente raggiunga i 38 anni di contribuzione a 69 anni e 10 mesi di età piuttosto che a 67 anni e 10 mesi, la riduzione dell'importo di pensione, rispetto al livello del 2010, risulta sensibilmente più contenuta (6,3 rispetto a 10,7 punti percentuali). Di conseguenza, il valore finale del tasso di sostituzione si attesta al 67,8%, anziché al 63,4% calcolato nell'ipotesi base.

Ciò significa che il metodo contributivo offre vantaggi superiori al metodo retributivo in relazione alla possibilità di incrementare il livello della prestazione dilazionando la data del pensionamento. Infatti, a parità di periodo di posticipo e contestuale prosecuzione dell'attività lavorativa, il calcolo contributivo garantisce incrementi pensionistici che sono più del doppio di quelli offerti dal metodo retributivo. Risultati analoghi si evidenziano per i lavoratori autonomi.

-anzianità  
contributiva

Diversamente, il sistema di calcolo contributivo non presenta vantaggi significativi rispetto ad una variazione dell'anzianità contributiva al pensionamento. Infatti, nell'ipotesi di una riduzione o di un aumento di due anni, rispetto al caso base, gli effetti che si producono sui tassi di sostituzione sono sostanzialmente proporzionali alla variazione del parametro. Ciò risulta confermato per entrambe le categorie di lavoratori e per tutto il periodo di previsione, indipendentemente dalle regole di calcolo applicate.

## 6.6 I tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria

Tasso di  
sostituzione  
lordo

Il tasso di sostituzione lordo misura la variazione del reddito lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva alla fase di quiescenza. Tale variazione, tuttavia, non corrisponde a quella che si verifica nel reddito disponibile del soggetto, per almeno due ragioni.

La prima riguarda l'aliquota contributiva che non grava sulla pensione, bensì grava sul reddito da lavoro in tutto o in parte a seconda che si tratti di lavoro autonomo o dipendente. La seconda ragione attiene al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la quale, essendo progressiva, incide in percentuale crescente all'aumentare del reddito imponibile<sup>192</sup>.

Tasso di  
sostituzione  
netto

Pertanto, al fine di valutare la variazione del reddito disponibile del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza, è necessario esprimere le grandezze coinvolte nel calcolo del tasso di sostituzione al netto dell'effetto fiscale e contributivo. In particolare, la retribuzione finale deve essere ridotta in misura percentualmente pari all'aliquota contributiva a carico del lavoratore su cui si applica, in detrazione, l'aliquota media

<sup>190</sup> L'esperienza italiana dell'ultimo ventennio dimostra che, nell'ambito del lavoro dipendente del settore privato, le pensioni di importo più elevato sono generalmente quelle relative al pensionamento anticipato (pensioni di "anzianità") che combinano carriere continue e regolari con una bassa età di pensionamento.

<sup>191</sup> L'ipotesi simmetrica di una riduzione di 2 anni sarebbe generalmente incompatibile con i requisiti minimi di accesso al pensionamento.

<sup>192</sup> Essendo i contributi deducibili dall'imponibile, lo scarto fra tasso di sostituzione lordo e netto dipende anche, nel caso di redditi finali elevati, dal massimale di reddito imponibile ai fini contributivi previsto per i lavoratori assoggettati al regime contributivo. Tale massimale è di 99.034 euro nel 2013.

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondente al reddito imponibile (reddito lordo al netto della contribuzione a carico del lavoratore). Nel caso della pensione, il reddito imponibile coincide con la rata lorda di pensione.

Il rapporto fra il tasso di sostituzione netto e quello lordo (d'ora in avanti "coefficiente di raccordo") dipende dal livello del tasso di sostituzione lordo, dal livello finale della retribuzione lorda (espressa in funzione della retribuzione media di riferimento) e dalle aliquote fiscali e contributive<sup>193</sup>. Poste queste ultime pari ai valori previsti dalla normativa di riferimento, è possibile esprimere il rapporto fra tasso di sostituzione netto e lordo in funzione delle altre due variabili. Ciò implica che, dato il rapporto fra la retribuzione lorda finale del lavoratore e quella media di riferimento, il tasso di sostituzione netto può essere ottenuto applicando il corrispondente coefficiente di raccordo al tasso di sostituzione lordo.

*Coefficiente di raccordo*

Tale procedimento risulta estremamente utile in fase di previsione. Infatti, nell'ipotesi che la retribuzione finale evolva in linea con la retribuzione media desunta dallo scenario macroeconomico, i coefficienti di raccordo risultano indipendenti dall'anno di riferimento. Alternativamente, per il calcolo del tasso di sostituzione netto sarebbe stato necessario fare delle ipotesi sull'evoluzione degli scaglioni di reddito per i quali la normativa fiscale non prevede alcun meccanismo di adeguamento automatico<sup>194</sup>.

Ai fini del calcolo del coefficiente di raccordo è necessario specificare il livello della retribuzione finale. In linea con la scelta metodologica concordata in ambito europeo (ipotesi base), la retribuzione finale è fissata nella misura del 100% della retribuzione di riferimento, corrispondente all'aggregato Istat "Retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente"<sup>195</sup>. La dinamica di tale variabile è stata assunta pari a quella della produttività per occupato<sup>196</sup>.

*Retribuzione finale*

La normativa fiscale di riferimento è quella vigente<sup>197</sup>. Nella figura 6.1 si riporta, per ciascuna delle figure di lavoratore considerate, il coefficiente di raccordo per tre diversi livelli del tasso di sostituzione lordo (40%, 60% e 80%).

Dal raffronto emerge, in primo luogo, che i coefficienti di raccordo dei lavoratori dipendenti si collocano, a parità di tasso di sostituzione, ad un livello inferiore rispetto a quelli dei lavoratori autonomi in quanto l'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente risulta più bassa di oltre la metà.

*Effetto delle aliquote contributive*

Un secondo aspetto di rilievo riguarda il funzionamento del sistema delle detrazioni. Per i lavoratori dipendenti, il passaggio da un reddito finale del 50% della retribuzione lorda per

*Effetto delle detrazioni: -FPLD*

<sup>193</sup> Al riguardo si evidenzia che l'art. 6, comma 1, del DL 68/2011 ha attribuito alle regioni la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale di base. L'art. 28, comma 1, della DL 214/2011 ha anticipato tale facoltà all'anno 2011 (anno di imposta) e ha aumentato l'aliquota di base dallo 0,9 per cento all'1,23 per cento. Per i comuni l'addizionale è rimasta invariata nella misura dello 0,5%.

<sup>194</sup> L'ipotesi adottata equivale ad assumere che i parametri della normativa fiscale, definiti in valore monetario, fra cui gli scaglioni di reddito, evolvano nel tempo in modo tale da lasciare inalterata l'incidenza media della tassazione sui redditi lordi, che crescono in linea con la dinamica retributiva media.

<sup>195</sup> Il valore del 2013 è desunto dal quadro macroeconomico sottostante il documento di Aggiornamento del Programma di Stabilità 2013. In accordo con la metodologia elaborata in ambito europeo, tale livello di retribuzione si applica anche ai lavoratori autonomi. In questo secondo caso, tuttavia, il valore della variabile si colloca abbondantemente al di sopra del reddito medio imponibile rilevato per il fondo artigiani il quale, a sua volta, risulta significativamente superiore al reddito medio effettivo, data la rilevante quota di contribuenti che si attesta sul minimale contributivo perché in possesso di redditi effettivi dichiarati di importo inferiori. Va da sé che, qualora si adottassero ipotesi più aderenti alla fattispecie in esame, le quali tengano conto dei livelli reddituali effettivi (o comunque, di quelli dichiarati a fini fiscali) spesso inferiori al minimale, ne deriverebbero tassi di sostituzione significativamente superiori a quelli prospettati.

<sup>196</sup> In tutti i casi in cui la dinamica retributiva individuale è posta pari a quella media, la retribuzione del lavoratore mantiene la stessa proporzione rispetto alla retribuzione media di riferimento, in qualunque fase della carriera lavorativa.

<sup>197</sup> Una descrizione degli aspetti normativi più significativi ai fini del calcolo della pensione è contenuta nell'Appendice 1, lettera G.

unità di lavoro dipendente ad uno del 75% determina un significativo incremento del coefficiente di raccordo, nell'ipotesi di un tasso di sostituzione del 40%<sup>198</sup>, e una decrescita, nell'ipotesi di un tasso di sostituzione del 60%. Per redditi pari o superiori al 100% della retribuzione di riferimento, o nel caso di un tasso di sostituzione dell'80%, il coefficiente di raccordo presenta un andamento abbastanza stabile per i diversi livelli di retribuzione considerati.

- lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi, l'andamento è abbastanza simile a quello evidenziato per i lavoratori dipendenti, con alcune differenziazioni dovute all'incidenza degli oneri deducibili, alle detrazioni per carichi di lavoro e, per livelli di reddito elevato, al limite massimo di reddito imponibile a fini previdenziali.

Tassi di sostituzione lordi e netti:

Nella tabella 6.3 sono riportati, distintamente per dipendenti privati ed autonomi, i tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria relativi all'ipotesi base. Nel confronto con i tassi di sostituzione lordi emergono tre aspetti di rilievo.

- livello

In primo luogo, la perdita di reddito disponibile, a seguito del pensionamento, risulta percentualmente inferiore a quella che emerge dall'analisi dei tassi di sostituzione lordi. Ciò in quanto l'incidenza delle trattenute contributive e fiscali che gravano sul reddito risultano percentualmente superiori a quelle che gravano sulla pensione.

- dinamica

In secondo luogo, risulta ridimensionato l'effetto di contenimento degli importi pensionistici derivante dall'introduzione graduale del metodo contributivo. Ad esempio, nell'ipotesi base, il tasso di sostituzione lordo di un lavoratore dipendente si riduce, nell'intero periodo di previsione, del 14,4% contro il 12,4% del tasso di sostituzione netto.

- tipologia di lavoratore

In terzo luogo, a parità di requisiti, le differenze nei tassi di sostituzione dei lavoratori dipendenti ed autonomi risultano notevolmente diverse se calcolate al netto degli effetti fiscali e contributivi piuttosto che sui valori lordi. Ciò è dovuto sia al diverso livello dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore, di cui è ammessa la piena deducibilità dal reddito imponibile, sia alla progressività dell'imposta la cui incidenza media aumenta all'aumentare del reddito imponibile. Tale circostanza comporta che, nel sistema retributivo, i tassi di sostituzione netti dei lavoratori autonomi possano superare quelli dei lavoratori dipendenti quando, invece, i tassi di sostituzione lordi risultano leggermente inferiori. Analogamente, nel sistema contributivo, dove i tassi di sostituzione lordi dei lavoratori autonomi sono nettamente inferiori a quelli dei lavoratori dipendenti, l'applicazione del prelievo fiscale e contributivo riduce notevolmente tali differenze.

Oltre all'ipotesi base, la tabella 6.3 riporta i tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria per i diversi canali di accesso al pensionamento con i requisiti minimi. I suddetti tassi sono calcolati nell'ipotesi di una retribuzione (o reddito) finale pari al 100% della retribuzione di riferimento, fatta eccezione per il pensionamento anticipato (fino a 3 anni rispetto al requisito di vecchiaia) dei lavoratori autonomi iscritti successivamente al 31/12/1995, per il quale è richiesto un livello di reddito imponibile significativamente superiore alla retribuzione di riferimento. In questo caso, il calcolo del tasso di sostituzione netto è stato effettuato assumendo importi reddituali corrispondentemente maggiorati.

Come emerge dalla tabella, alla fine del periodo di previsione, l'incremento del tasso di sostituzione che si produce nel passaggio dai valori lordi a quelli netti risulta rilevante in tutti i casi considerati. Per i lavoratori dipendenti, tale incremento varia da un minimo di 9,1 punti percentuali ad un massimo di 9,5 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi le variazioni sono

<sup>198</sup> La crescita iniziale del coefficiente di raccordo è dovuta al fatto che, in presenza di un tasso di sostituzione del 40%, l'importo della pensione corrispondente si colloca interamente nella *no-tax area*.

sensibilmente più consistenti e vanno da un minimo di 20 ad un massimo di 22,6 punti percentuali. Inoltre, come già rilevato per l'ipotesi base, i differenziali temporali dei tassi di sostituzione netti risultano sensibilmente più contenuti rispetto a quelli dei corrispondenti tassi di sostituzione lordi, specialmente per quanto attiene al lavoro autonomo.

## 6.7 I tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare

Il calcolo dell'importo della pensione complementare avviene secondo lo schema della "contribuzione definita" a capitalizzazione individuale. Si tratta, in questo caso, di contributi realmente investiti dal fondo pensione il cui rendimento è quello effettivamente ottenuto sul mercato. Tuttavia, la formula di calcolo è sostanzialmente riconducibile, nei suoi elementi essenziali, a quella utilizzata nell'ambito del regime contributivo del sistema pensionistico obbligatorio. In pratica, si applica al montante dei contributi capitalizzati un coefficiente di trasformazione dipendente dall'anno del pensionamento e dall'età dell'individuo (Appendice 1, lettera B.1).

Previdenza  
complementare

Per quanto attiene alla metodologia, o più precisamente alle scelte inerenti ai parametri utilizzati per il calcolo, sono state seguite le indicazioni concordate a livello europeo nell'ambito dell'*Indicator Subgroup* ed utilizzate ai fini della predisposizione del Rapporto italiano di strategia nazionale sulle pensioni<sup>199</sup>. In particolare, si è assunto che:

Metodologia  
utilizzata

- la prestazione viene interamente corrisposta sotto forma di rendita quantunque, in base alla normativa vigente, sia consentito che una parte di essa, fino ad un massimo del 50%, possa essere liquidata in forma di capitale. Tale scelta si rende necessaria al fine di garantire la coerenza fra la rata annua di pensione e l'intera contribuzione versata;
- le probabilità di sopravvivenza vengono applicate secondo il profilo generazionale (per coorte) e non per contemporanei come per i coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo contributivo della previdenza obbligatoria. Ciò al fine di garantire, in ogni anno, l'equilibrio finanziario fra il montante dei contributi versati ed il valore attuale dei diritti pensionistici maturati. L'applicazione delle probabilità di sopravvivenza per coorte esige che le probabilità di sopravvivenza per contemporanei siano disponibili anche per il periodo successivo al 2065. A tal fine, si è provveduto ad estrapolare le tendenze del decennio precedente l'anno finale di previsione<sup>200</sup>;
- l'indicizzazione della prestazione è pari al tasso di inflazione. Pertanto, l'effetto della componente reale del tasso di rendimento viene "caricato" sul livello iniziale dell'importo di pensione, che risulta corrispondentemente più elevato. Tale scelta rende le rate iniziali di pensione erogate dalla previdenza pubblica e privata "omogenee" e quindi sommabili ai fini del calcolo del tasso di sostituzione complessivo;
- il tasso di rendimento annuo, al netto degli oneri amministrativi (definiti nella misura dello 0,5%), è pari al 2,5% in termini reali e al 4,5% in termini nominali. Al netto dell'imposta sostitutiva dell'11%, il tasso di rendimento reale risulta pari a circa il 2%;
- il capitale accumulato viene abbattuto dell'1%, prima del calcolo della pensione, come costo per la trasformazione del montante in *annuity*.

<sup>199</sup> Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002), Economic Policy Committee - Social Protection Committee - European Commission (2010).

<sup>200</sup> Poiché le previsioni demografiche Istat, con base 2011, coprono un orizzonte temporale fino al 2065, l'estrapolazione è stata effettuata in base alle tendenze del decennio 2056-2065.

Quadro  
normativo

I calcoli sono stati effettuati in coerenza con quanto disposto dal DLgs 252/2005 e dalle modifiche introdotte con la legge finanziaria per il 2007, che prevedevano l'anticipo al 2007 della scelta, da parte del lavoratore dipendente del settore privato, di destinare ai fondi pensione gli accantonamenti al TFR, tramite la modalità del silenzio-assenso<sup>201</sup>. Ai fini del calcolo dei tassi di sostituzione, si è ipotizzato che l'inizio della contribuzione alla previdenza complementare avvenga, in modo pieno e continuativo, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'opzione. Inoltre, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente, si è assunto che la pensione complementare non possa essere liquidata prima di 5 anni dalla data di inizio della contribuzione (Box 6.3).

Contribuzione

Relativamente alla scelta dell'aliquota di finanziamento, i calcoli assumono che la contribuzione ai fondi pensione sia pari al 6,91% della retribuzione, percentuale che corrisponde all'intero accantonamento al TFR. Per motivi di confrontabilità, la stessa aliquota è stata ipotizzata per il lavoratore autonomo<sup>202</sup>.

Tassazione delle  
rendite

Per quanto concerne la tassazione delle rendite, la normativa vigente (DLgs 252/2005)<sup>203</sup> prevede l'assoggettamento a tassazione separata della sola quota di pensione corrispondente alla contribuzione versata. L'aliquota di tassazione è del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno di contribuzione successivo al 15-esimo, fino ad un'aliquota minima del 9%.

Risultati

Nella tabella 6.4, si può notare come l'introduzione della previdenza complementare modifichi notevolmente l'andamento futuro dei tassi di sostituzione. Nel 2060, il tasso di sostituzione lordo passa da 63,4% a 78%, per i dipendenti privati, e da 51,1% a 68,3%, per gli autonomi, con un incremento, rispettivamente, di 14,6 punti percentuali e di 17,2 punti percentuali. Confrontando i valori del 2010 e del 2060 si evidenzia un aumento di 4,1 punti percentuali, per i dipendenti privati, e un decremento di 4,7 punti percentuali, per gli autonomi. Con la sola previdenza obbligatoria, le riduzioni sarebbero state, rispettivamente, di 10,6 e 21,9 punti percentuali.

Un effetto analogo si produce sui tassi di sostituzione netti. Nel 2060, i dipendenti privati raggiungono un valore pari al 92,7%, rispetto al 72,9% della sola previdenza obbligatoria. Per i lavoratori autonomi, i valori corrispondenti sono 109,9% e 73%.

## 6.8 I tassi di sostituzione nell'ipotesi dello scenario EPC-WGA *baseline*

Ipotesi di  
scenario

Nel confronto con lo scenario nazionale base (Cap. 1), lo scenario EPC-WGA *baseline* assume: *i*) un incremento della speranza di vita alla nascita di poco inferiore, *ii*) un tasso di crescita medio del PIL reale più basso di un decimo di punto percentuale nel periodo 2018-2060 e *iii*) una dinamica media della produttività per occupato leggermente più elevata, nello stesso arco temporale.

Poiché le variazioni della speranza di vita, nell'intero periodo di previsione, non risultano significativamente divergenti da quelle dello scenario demografico Istat (Tab. 1.1), è stato possibile adottare gli stessi requisiti di età e di contribuzione dell'ipotesi base, per entrambe le

<sup>201</sup> Entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, il soggetto avrebbe dovuto indicare al proprio datore di lavoro l'intenzione di mantenere il TFR presso l'azienda o di conferirlo ad una forma qualsiasi di previdenza complementare. In caso di mancata indicazione da parte del lavoratore, il TFR è destinato ad una forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi collettivi, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le parti.

<sup>202</sup> Tale scelta è coerente con quella operata ai fini della predisposizione del Rapporto di strategia nazionale sul sistema pensionistico italiano. In merito, si veda Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002).

<sup>203</sup> Per maggiori dettagli, si veda Appendice 1, lettera H.

tipologie di lavoratore. Ciò ha reso più agevole il confronto fra i tassi di sostituzione lordi e netti coerenti con lo scenario EPC-WGA *baseline* e quelli corrispondenti allo scenario nazionale base.

I risultati riportati nella tabella 6.5 mostrano delle leggere differenze nel confronto fra i due scenari, sia per la componente obbligatoria che per quella complementare. In particolare, nel 2060, il tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria, per i dipendenti privati, passa dal 63,4% dello scenario nazionale base al 64,7% dello scenario EPC-WGA *baseline*. Per gli autonomi gli stessi valori risultano rispettivamente pari a 51,1% e 52,4%. I tassi di sostituzione complessivi, che inglobano la componente complementare, presentano scostamenti simili. In questo caso, il livello previsto al 2060, per i dipendenti privati, è di 78% nello scenario nazionale base e 79,5% nello scenario EPC-WGA *baseline*. Per gli autonomi, il tasso di sostituzione è, rispettivamente, 68,3% e 69,8%.

*Risultati*

### Box 6.1 – Definizione dell'ipotesi base

*Nell'ambito dell'analisi dei tassi di sostituzione, la definizione dell'ipotesi base assume essenzialmente due funzioni. La prima è quella di fornire un'indicazione sintetica del tasso di sostituzione che sia il più possibile rappresentativa delle diverse possibilità di accesso al pensionamento previste dalla normativa vigente e dei comportamenti ad esse correlati. La seconda funzione è quella di costituire un punto di riferimento rispetto al quale valutare le ipotesi alternative definite nell'ambito dell'analisi di sensitività delle variabili discriminanti ai fini del calcolo della pensione. Nel sistema pensionistico italiano, tali variabili sono rappresentate dalla dinamica di carriera, dall'anzianità contributiva e dall'età di pensionamento, a cui si aggiunge l'aliquota contributiva la quale, tuttavia, si identifica essenzialmente con la distinzione fra lavoro autonomo e dipendente<sup>204</sup>.*

*L'ipotesi di costanza nel tempo dell'età e degli anni di contribuzione al pensionamento è in linea con i criteri adottati in ambito europeo ed OCSE<sup>205</sup>, i quali tuttavia sono stati definiti in anni in cui i requisiti di accesso al pensionamento della maggior parte dei paesi erano costanti nel tempo o, alternativamente, presentavano variazioni limitate agli anni iniziali del periodo di previsione. Recentemente, la gran parte dei paesi europei ha adottato importanti interventi di riforma che prevedono l'innalzamento nel tempo dei requisiti di età (e in alcuni casi anche di contribuzione), per l'accesso al pensionamento, anche adottando meccanismi di adeguamento automatico alla speranza di vita, com'è il caso dell'Italia<sup>206</sup>. Pertanto, lo schema tradizionale basato su requisiti costanti può risultare insoddisfacente nell'identificare ipotesi rappresentative delle età di pensionamento consentite dall'ordinamento vigente nell'intero periodo di previsione, proprio perché l'ordinamento stesso prevede requisiti variabili nel tempo.*

*Pertanto, la definizione dell'ipotesi base, pur prevedendo un requisito contributivo costante pari a 38 anni per il lavoro dipendente ed autonomo, assume un requisito di età variabile in relazione agli incrementi già normativamente stabiliti e a quelli derivanti dagli adeguamenti automatici previsti dalla normativa vigente.*

*Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti assoggettati interamente al calcolo contributivo (assunti dopo il 31/12/1995), il requisito di età dell'ipotesi base è stato posto pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato, il quale risulta di 3 anni inferiore a quello di vecchiaia. Per tale tipologia di lavoratore, infatti, il vincolo di un importo di pensione almeno di 2,8 volte l'assegno sociale del 2012 (pari a circa 1.200 euro), indicizzato con la variazione della media quinquennale del PIL, risulta generalmente soddisfatto in relazione all'aliquota contributiva e al requisito contributivo ipotizzato. Diversamente, per i lavoratori dipendenti assoggettati al regime retributivo e misto (già assunti al 31/12/1995), ai quali non è consentito il pensionamento anticipato di cui si è detto sopra, il requisito di età è stato posto pari al requisito minimo previsto per il pensionamento di vecchiaia.*

<sup>204</sup> Infatti, anche nel caso del lavoro parasubordinato esercitato in forma esclusiva (cioè in assenza di contemporanea iscrizione e contribuzione ad altra gestione) l'aliquota contributiva è stata gradualmente elevata al 33%, a partire dal 2018 (L 92/2012 e L134/2012 di conversione del DL 83/2012).

<sup>205</sup> Economic Policy Committee – Social Protection Committee - European Commission (2012), OECD (2001).

<sup>206</sup> Economic Policy Committee – European Commission (2012), tabella 2.4. Occorre, fra l'altro, ricordare che le età di pensionamento riportate nella tabella non scontano gli ulteriori elevamenti adottati da diversi paesi successivamente alla pubblicazione del 2012 - Ageing Report (box 2.5).



*Nel caso del lavoro autonomo, l'età di pensionamento dell'ipotesi base è stata posta uguale al requisito minimo previsto per il pensionamento di vecchiaia in tutti e tre i regimi pensionistici. Ciò, in quanto l'accesso al pensionamento anticipato nel regime contributivo risulterebbe incompatibile con il requisito minimo di pensione richiesto, in considerazione del più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente<sup>207</sup>.*

*Nel lungo periodo, alla fine del periodo di previsione, l'età di pensionamento risulta prossima ai 68 anni per i lavoratori dipendenti e ai 71 anni per i lavoratori autonomi.*


*I grafici di fig. A mostrano l'evoluzione dei tassi di sostituzione corrispondenti all'ipotesi base. La progressiva riduzione del tasso di sostituzione lordo rispetto ai livelli iniziali consegue all'introduzione graduale del calcolo contributivo e alla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione (Box 6.2). Essa risulta sensibilmente più accentuata per il lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente, in ragione della diversa aliquota contributiva utilizzata nel calcolo della pensione (33% rispetto a 24%). La differenza risulta, tuttavia, attenuata per effetto della maggiore età di pensionamento del lavoratore autonomo che, nell'ambito del regime contributivo, dà diritto ad un coefficiente di trasformazione più elevato. Per quanto riguarda il lavoro dipendente, risulta inoltre evidenziata la riduzione del tasso di sostituzione nel passaggio dal regime misto a quello contributivo che consente di anticipare di 3 anni l'età di pensionamento rispetto al requisito di vecchiaia.*

*I tassi di sostituzione netti presentano andamenti analoghi, sebbene si collochino a livelli significativamente superiori a quelli lordi per via della deducibilità dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore e la progressività dell'imposta sul reddito. Il miglioramento risulta sensibilmente più accentuato per il lavoro autonomo in ragione della deducibilità dell'intera aliquota contributiva la quale risulta superiore alla quota deducibile dal lavoratore dipendente (circa 1/3 dell'aliquota complessiva). Alla fine del periodo di previsione, il tasso di sostituzione netto del lavoratore autonomo, nell'ipotesi base, risulta sostanzialmente allineato a quello del lavoratore dipendente.*


<sup>207</sup> Oltre al differenziale dell'aliquota contributiva, occorre segnalare che la contribuzione del lavoro autonomo si applica generalmente a redditi imponibili di gran lunga inferiori a quelli assunti nell'ipotesi base, pari alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente.

**Fig. A: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base (valori in %)**

**Fig.A.1: lavoratori dipendenti**



**Fig.A.2: lavoratori autonomi**



— Tassi di sostituzione lordi - - - Tassi di sostituzione netti

## Box 6.2 - La revisione dei coefficienti di trasformazione: effetto sui tassi di sostituzione


Come anticipato (Box 2.4), l'ipotesi di assenza di revisione dei coefficienti di trasformazione implicherebbe una modifica della legislazione vigente volta a sopprimere la revisione triennale (biennale dal 2021) dei coefficienti di trasformazione a partire dal 2016. In particolare, la suddetta variazione normativa opererebbe nel senso di mantenere costanti, per tutto il periodo di previsione, i coefficienti di trasformazione in vigore nel triennio 2013-2015, come rideterminati sulla base del procedimento amministrativo previsto dalla normativa vigente (L 247/2007, come modificata dalla L 214/2011)<sup>208</sup>.

I calcoli sono stati effettuati per un lavoratore dipendente ed un lavoratore autonomo che accedono al pensionamento con i requisiti dell'ipotesi base (§ 6.1). Le variabili demografiche e macroeconomiche sono quelle dello scenario nazionale base.

La figura A mostra che, con l'introduzione graduale del sistema contributivo, la curva dei tassi di sostituzione coerenti con la normativa vigente si colloca ad un livello significativamente più basso rispetto a quella calcolata nell'ipotesi di soppressione del procedimento di revisione a partire dal 2016, con una forbice crescente nel tempo. In particolare, l'assenza di revisione comporterebbe, nell'ultimo anno di previsione, un tasso di sostituzione più elevato di 12,7 punti percentuali per i lavoratori dipendenti e di 9,2 punti percentuali per i lavoratori autonomi attestandosi, rispettivamente, al 76,1% e al 60,3%.

Vale, inoltre, rilevare che l'ipotesi di assenza di revisione comporta una curva dei tassi di sostituzione leggermente crescente per i dipendenti privati. Diversamente, per i lavoratori autonomi l'andamento rimane significativamente decrescente nella prima parte del periodo di previsione, evidenziando un leggero recupero nell'ultimo ventennio. Il valore finale, tuttavia, resta significativamente inferiore a quello iniziale e ben distanziato da quello dei lavoratori dipendenti a causa della più bassa aliquota contributiva impiegata nel calcolo della pensione.

**Fig. A: effetto della revisione dei coefficienti di trasformazione sui tassi di sostituzione**



<sup>208</sup> Tale procedimento amministrativo finalizzato alla rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, con decorrenza dal primo gennaio 2013, si è concluso con l'emanazione del relativo decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella GU del 24 maggio 2012, il quale riporta i coefficienti di trasformazione che verranno applicati nel il triennio 2013-2015 e che, successivamente, saranno rideterminati sulla base del medesimo procedimento.

## Box 6.3 - La formula di calcolo della pensione

Sistema pensionistico obbligatorio. Il sistema pensionistico pubblico, così come disciplinato a seguito della riforma del 1995 (L 335/1995) e le successive modificazioni (L 214/2011), prevede il passaggio graduale dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo (Appendice 1, lettera B). In particolare:

- vengono esentati dall'applicazione del nuovo metodo di calcolo tutti gli assicurati con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre del 1995, per i quali resta in vigore il sistema retributivo, se le pensioni sono liquidate fino al 31/12/2011;
- i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni sono assoggettati al metodo contributivo "pro rata", cioè limitatamente alle anzianità contributive maturate dopo il 1995. Sono soggetti a tale metodo di calcolo anche i lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 in riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 e per i quali le pensioni sono liquidate a partire dalla suddetta data;
- prescindendo dall'esercizio del diritto di opzione<sup>209</sup>, solo i lavoratori iscritti per la prima volta al sistema pensionistico dopo il 31/12/1995 risulteranno assoggettati integralmente al metodo contributivo.

Ciò significa che, in presenza di anzianità contributive maggiori o uguali a 35 anni, il nuovo metodo di calcolo inizierà ad applicarsi integralmente a partire dai flussi di pensionamento con decorrenza successiva al 2030<sup>210</sup>.

Di seguito si riportano le formule di calcolo della pensione relative, rispettivamente, al sistema retributivo, misto e contributivo impiegate ai fini del calcolo dei tassi di sostituzione (cop):

$$\begin{aligned}
 cop_x^{retr} &= \rho \left[ \frac{\alpha_{92}}{z} \sum_{j=0}^{z-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j + \frac{(\alpha_{2011} - \alpha_{92})}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j (1+0,01j) \right] + \\
 &\quad + ct_x \varepsilon \sum_{j=0}^{\alpha - \alpha_{2011}} (1+\omega)^{-j} (1+g)^j \\
 cop_x^{misto} &= \rho \left[ \frac{\alpha_{92}}{z} \sum_{j=z}^{z-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j + \frac{3}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j (1+0,01j) \right] + \\
 &\quad + ct_x \varepsilon \sum_{j=0}^{\alpha - \alpha_{92} - 3} (1+\omega)^{-j} (1+g)^j \\
 cop_x^{contrib} &= ct_x \varepsilon \sum_{j=0}^{\alpha - 1} (1+\omega)^{-j} (1+g)^j
 \end{aligned}$$

dove:  $\alpha$  è l'anzianità contributiva complessivamente maturata,  $\alpha_{92}$  e  $\alpha_{2011}$  indicano l'anzianità contributiva maturata, rispettivamente, fino al 1992 e fino al 2011,  $\omega$  è il tasso di variazione annuo della retribuzione individuale,  $\sigma$  è il tasso di inflazione annuo,  $\rho$  è il coefficiente di proporzionamento (percentuale della retribuzione pensionabile per anno di contribuzione),  $z$  è il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media

<sup>209</sup> Disciplinato dall' art. 1, co. 23 della L 335/1995 e dal successivo decreto attuativo e relative modificazioni.

<sup>210</sup> Ovviamente, occorreranno in media altri 30 anni prima che l'intero stock di pensioni in pagamento possa dirsi costituito quasi esclusivamente da pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo.

pensionabile in relazione alle anzianità contributive maturate fino al 1992 (5 anni per i dipendenti privati e 10 anni per gli autonomi),  $n$  è il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile in relazione alle anzianità contributive maturate dopo il 1992,  $\varepsilon$  è l'aliquota contributiva di computo,  $ct_x$  è il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita all'età  $x$ ,  $g$  è la media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL. Il parametro  $n$  è crescente nel tempo ed assume valori diversi per regime e per categoria di lavoratori. Nel sistema retributivo raggiunge i 10 anni, per i dipendenti privati, e 15 anni per i lavoratori autonomi, a partire dal 2001. Nel regime misto, è progressivamente esteso all'intera vita lavorativa quantunque la retribuzione pensionabile così calcolata si applichi alle sole contribuzioni maturate nel periodo 1993-1995 (Appendice 1, lettera B).

Il calcolo degli importi pensionistici è stato effettuato tenendo conto dei massimali di retribuzione pensionabile previsti nel regime retributivo e misto (per la quota di retributivo)<sup>211</sup>.

Previdenza complementare. Per la previdenza complementare, l'erogazione della prestazione è legata al raggiungimento dei requisiti di accesso previsti dalla previdenza obbligatoria, congiuntamente alla permanenza, per almeno cinque anni, nel fondo pensione. In caso di cessazione dell'attività lavorativa, con un periodo di inoccupazione superiore ai 4 anni, l'iscritto può richiedere la prestazione con un anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti previsti.

In coerenza con la metodologia concordata nell'ambito dell'Indicator Subgroup costituito presso il Social Protection Committee, la formula di calcolo utilizzata per la previdenza complementare è simile a quella impiegata nel sistema contributivo della previdenza obbligatoria, con le modifiche di seguito evidenziate:

$$cop_x^{compl} = ct_x^{compl} \varepsilon^{compl} \sum_{j=0}^{\alpha-1} [1 + i(1 - \tau)]^j (1 + \omega)^{-j}$$

dove:  $\alpha$  è l'anzianità contributiva complessivamente maturata,  $ct_x^{compl}$  è il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita all'età  $x$ ,  $\varepsilon^{compl}$  è l'aliquota contributiva,  $\omega$  è il tasso di variazione annuo della retribuzione individuale,  $i$  è il tasso di rendimento nominale dei contributi al netto delle spese amministrative e  $\tau$  è l'aliquota fiscale applicata al tasso di rendimento in fase di accumulo.

Analogamente, anche il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita presenta i tratti essenziali della formula di calcolo prevista per la determinazione dei coefficienti di trasformazione della previdenza obbligatoria (Appendice 1, lettera B.1), con alcune specificazioni di seguito elencate:

- non vi è alcuna correzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali ( $\delta_s = 1$ );
- l'aliquota fiscale ( $\gamma$ ) utilizzata nella fase di decumulo è pari al 12,50%;

<sup>211</sup> Fino a 45.530 euro viene applicato un coefficiente di proporzionamento del 2%. Successivamente, l'aliquota decresce fino a raggiungere un valore pari all'1% e allo 0,9%, rispettivamente, per la quota A della pensione (anzianità contributiva al 31/12/1992) e per la quota B della pensione (anzianità contributiva dall'1/1/1993). Per i lavoratori autonomi, il coefficiente di proporzionamento è nullo per la quota di retribuzione pensionabile che eccede 75.884 euro. I limiti reddituali sopra riportati si riferiscono all'anno 2013.

- *il tasso di sconto è pari a  $\frac{1+i(1-\gamma)}{1+\sigma} - 1$ , dove  $\sigma$  è il tasso di inflazione;*
- *le probabilità di morte sono applicate per generazione;*
- *le prestazioni sono erogate sotto forma di rendita annuale anticipata.*

**Tab. 6.1: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %)<sup>(1)</sup>**

Tab. 6.1.a: dipendenti privati

|   | 2010  | 2020                   | 2030                   | 2040                   | 2050                   | 2060                     |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|   | <b>Anzianità contributiva: 38 anni</b>                                    |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Ipotesi base</b>                           | 74,1  | 69,0                   | 68,3                   | 61,8                   | 63,0                   | 63,4                     |
| <i>(età)</i>                                  | <i>(65+4m.)<sup>(2)</sup></i>   | <i>(67)</i>            | <i>(68+2m.)</i>        | <i>(66+2m.)</i>        | <i>(67)</i>            | <i>(67+10m.)</i>         |
|   | <b>Anzianità contributiva parametrata all'età</b>                         |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Vecchiaia</b>                              | 68,2  | 67,1                   | 68,6                   | 70,5                   | 73,3                   | 75,7                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | <i>(65+4m./35+4m.)<sup>(2)</sup></i>                                      | <i>(67/37)</i>         | <i>(68+2m./38+2m.)</i> | <i>(69+2m./39+2m.)</i> | <i>(70/40)</i>         | <i>(70+10m./40+10m.)</i> |
|   | <b>Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996</b> |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Pensionamento anticipato<sup>(3)</sup></b> | -   | -                      | 56,9                   | 58,9                   | 61,4                   | 63,1                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | -   | -                      | <i>(65+2m./35+2m.)</i> | <i>(66+2m./36+2m.)</i> | <i>(67/37)</i>         | <i>(67+10m./37+10m.)</i> |
|   | <b>Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni</b>             |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Pensionamento anticipato - Femmine</b>     | 77,9  | 71,7                   | 68,3                   | 67,0                   | 68,7                   | 71,3                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | <i>(60/41)</i>  | <i>(61+3m./42+3m.)</i> | <i>(62+5m./43+5m.)</i> | <i>(63+5m./44+5m.)</i> | <i>(64+3m./45+3m.)</i> | <i>(65+1m./46+1m)</i>    |
| <b>Pensionamento anticipato - Maschi</b>      | 77,9  | 79,9                   | 71,7                   | 70,7                   | 72,3                   | 75,0                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | <i>(60/41)</i>  | <i>(62+3m./43+3m.)</i> | <i>(63+5m./44+5m.)</i> | <i>(64+5m./45+5m.)</i> | <i>(65+3m./46+3m.)</i> | <i>(66+1m./47+1m)</i>    |

Tab. 6.1.b: autonomi

|   | 2010  | 2020                   | 2030                   | 2040                   | 2050                   | 2060                     |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|   | <b>Anzianità contributiva: 38 anni</b>                                    |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Ipotesi base</b>                           | 73,0  | 52,8                   | 47,3                   | 47,3                   | 50,4                   | 51,1                     |
| <i>(età)</i>                                  | <i>(65+7m.)<sup>(2)</sup></i>   | <i>(67)</i>            | <i>(68+2m.)</i>        | <i>(69+2m.)</i>        | <i>(70)</i>            | <i>(70+10m.)</i>         |
|   | <b>Anzianità contributiva parametrata all'età</b>                         |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Vecchiaia</b>                              | 67,3  | 51,0                   | 47,7                   | 48,6                   | 52,6                   | 55,1                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | <i>(65+7m./35+7m.)<sup>(2)</sup></i>                                      | <i>(67/37)</i>         | <i>(68+2m./38+2m.)</i> | <i>(69+2m./39+2m.)</i> | <i>(70/40)</i>         | <i>(70+10m./40+10m.)</i> |
|   | <b>Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996</b> |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Pensionamento anticipato<sup>(4)</sup></b> | -   | -                      | (37,9)                 | (41,1)                 | (44,5)                 | (46,0)                   |
| <i>(età/anz.)</i>                             | -   | -                      | <i>(65+2m./35+2m.)</i> | <i>(66+2m./36+2m.)</i> | <i>(67/37)</i>         | <i>(67+10m./37+10m.)</i> |
|   | <b>Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni</b>             |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Pensionamento anticipato - Femmine</b>     | 76,7  | 60,5                   | 50,5                   | 45,5                   | 48,5                   | 51,8                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | <i>(60+6m./41+6m.)</i>  | <i>(61+3m./42+3m.)</i> | <i>(62+5m./43+5m.)</i> | <i>(63+5m./44+5m.)</i> | <i>(64+3m./45+3m.)</i> | <i>(65+1m./46+1m)</i>    |
| <b>Pensionamento anticipato - Maschi</b>      | 76,7  | 76,0                   | 53,4                   | 48,3                   | 50,8                   | 54,4                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | <i>(60+6m./41+6m.)</i>  | <i>(62+3m./43+3m.)</i> | <i>(63+5m./44+5m.)</i> | <i>(64+5m./45+5m.)</i> | <i>(65+3m./46+3m.)</i> | <i>(66+1m./47+1m)</i>    |

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2014. Per il 2013, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per l'Aggiornamento del Programma di Stabilità 2013.

(2) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(3) E' consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo) ed è vincolato ad un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (2,8 volte l'assegno sociale nello stesso anno) indicizzato con la media quinquennale del PIL.

(4) E' consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a quello di vecchiaia, rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità poco probabile.

**Tab. 6.2: analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria – Scenario nazionale base (valori in %)<sup>(1)</sup>****Tab. 6.2.a: dipendenti privati**

|   | 2010                | 2020            | 2030                | 2040                | 2050            | 2060                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Ipotesi base (Hp.b.) <sup>(2)</sup><br>(età/anz.) | 74,1<br>(65+4m./38) | 69,0<br>(67/38) | 68,3<br>(68+2m./38) | 61,8<br>(66+2m./38) | 63,0<br>(67/38) | 63,4<br>(67+10m./38) |
| Età   |                     |                 |                     |                     |                 |                      |
| Hp.b. +2 anni                                     | 74,1                | 72,3            | 73,1                | 66,0                | 67,4            | 67,8                 |
| Anzianità contributiva                            |                     |                 |                     |                     |                 |                      |
| Hp.b. -2 anni                                     | 70,2                | 65,2            | 64,4                | 58,6                | 59,8            | 60,0                 |
| Hp.b. +2 anni                                     | 77,9                | 72,9            | 72,2                | 65,1                | 66,2            | 66,9                 |
| Dinamica retributiva                              |                     |                 |                     |                     |                 |                      |
| Hp.b. e Pil per occupato -0,5%                    | 74,1                | 70,5            | 72,5                | 67,1                | 69,1            | 69,6                 |
| Hp.b. e Pil per occupato +0,5%                    | 74,1                | 67,6            | 64,5                | 57,1                | 57,7            | 58,0                 |
| Età/Anzianità contributiva                        |                     |                 |                     |                     |                 |                      |
| Hp.b. +2 anni                                     | 77,9                | 76,2            | 76,9                | 69,5                | 70,8            | 71,5                 |

**Tab. 6.2.b: autonomi**

|   | 2010                | 2020            | 2030                | 2040                | 2050            | 2060                 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Ipotesi base (Hp.b.) <sup>(3)</sup><br>(età/anz.) | 73,0<br>(65+7m./38) | 52,8<br>(67/38) | 47,3<br>(68+2m./38) | 47,3<br>(69+2m./38) | 50,4<br>(70/38) | 51,1<br>(70+10m./38) |
| Età   |                     |                 |                     |                     |                 |                      |
| Hp.b. +2 anni                                     | 73,0                | 55,0            | 50,5                | 51,0                | 54,3            | 55,2                 |
| Anzianità contributiva                            |                     |                 |                     |                     |                 |                      |
| Hp.b. -2 anni                                     | 69,2                | 49,1            | 43,5                | 45,2                | 48,0            | 48,3                 |
| Hp.b. +2 anni                                     | 76,8                | 56,6            | 51,1                | 49,5                | 52,6            | 54,0                 |
| Dinamica retributiva                              |                     |                 |                     |                     |                 |                      |
| Hp.b. e Pil per occupato -0,5%                    | 73,0                | 54,0            | 50,1                | 51,3                | 55,2            | 56,1                 |
| Hp.b. e Pil per occupato +0,5%                    | 73,0                | 51,7            | 44,7                | 43,8                | 46,2            | 46,8                 |
| Età/Anzianità contributiva                        |                     |                 |                     |                     |                 |                      |
| Hp.b. +2 anni                                     | 76,8                | 58,7            | 54,2                | 53,4                | 56,7            | 58,2                 |

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2014. Per il 2013, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per l'Aggiornamento del Programma di Stabilità 2013.

(2) L'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i soggetti assunti prima dell'1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato (3 anni inferiore al requisito di vecchiaia) per i soggetti assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) L'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).



**Tab. 6.3: tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi – Scenario nazionale base (valori in %)<sup>(1)</sup>**

Tab. 6.3.a: dipendenti privati - Senza coniuge a carico

|   | 2010  | 2020                   | 2030                   | 2040                   | 2050                   | 2060                     |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|   | <b>Anzianità contributiva: 38 anni</b>                                    |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Ipotesi base</b>                           | 83,2  | 78,3                   | 77,6                   | 71,3                   | 72,5                   | 72,9                     |
| <i>(età)</i>                                  | <i>(65+4m.)<sup>(2)</sup></i>   | <i>(67)</i>            | <i>(68+2m.)</i>        | <i>(66+2m.)</i>        | <i>(67)</i>            | <i>(67+10m.)</i>         |
|   | <b>Anzianità contributiva parametrata all'età</b>                         |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Vecchiaia</b>                              | 77,6  | 76,4                   | 77,9                   | 79,7                   | 82,4                   | 84,8                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | <i>(65+4m./35+4m.)<sup>(2)</sup></i>                                      | <i>(67/37)</i>         | <i>(68+2m./38+2m.)</i> | <i>(69+2m./39+2m.)</i> | <i>(70/40)</i>         | <i>(70+10m./40+10m.)</i> |
|   | <b>Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996</b> |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Pensionamento anticipato<sup>(3)</sup></b> | -   | -                      | 66,5                   | 68,5                   | 70,9                   | 72,6                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | -   | -                      | <i>(65+2m./35+2m.)</i> | <i>(66+2m./36+2m.)</i> | <i>(67/37)</i>         | <i>(67+10m./37+10m.)</i> |
|   | <b>Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni</b>             |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Pensionamento anticipato - Femmine</b>     | 87,0  | 80,9                   | 77,6                   | 76,3                   | 78,0                   | 80,5                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | <i>(60/41)</i>  | <i>(61+3m./42+3m.)</i> | <i>(62+5m./43+5m.)</i> | <i>(63+5m./44+5m.)</i> | <i>(64+3m./45+3m.)</i> | <i>(65+1m./46+1m)</i>    |
| <b>Pensionamento anticipato - Maschi</b>      | 87,0  | 88,8                   | 80,9                   | 80,0                   | 81,4                   | 84,1                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | <i>(60/41)</i>  | <i>(62+3m./43+3m.)</i> | <i>(63+5m./44+5m.)</i> | <i>(64+5m./45+5m.)</i> | <i>(65+3m./46+3m.)</i> | <i>(66+1m./47+1m)</i>    |

Tab. 6.3.b: autonomi - Senza coniuge a carico

|   | 2010  | 2020                   | 2030                   | 2040                   | 2050                   | 2060                     |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|   | <b>Anzianità contributiva: 38 anni</b>                                    |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Ipotesi base</b>                           | 94,0  | 75,0                   | 68,6                   | 68,6                   | 72,2                   | 73,0                     |
| <i>(età)</i>                                  | <i>(65+7m.)<sup>(2)</sup></i>   | <i>(67)</i>            | <i>(68+2m.)</i>        | <i>(69+2m.)</i>        | <i>(70)</i>            | <i>(70+10m.)</i>         |
|   | <b>Anzianità contributiva parametrata all'età</b>                         |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Vecchiaia</b>                              | 87,8  | 72,8                   | 69,0                   | 70,1                   | 74,8                   | 77,7                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | <i>(65+7m./35+7m.)<sup>(2)</sup></i>                                      | <i>(67/37)</i>         | <i>(68+2m./38+2m.)</i> | <i>(69+2m./39+2m.)</i> | <i>(70/40)</i>         | <i>(70+10m./40+10m.)</i> |
|   | <b>Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996</b> |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Pensionamento anticipato<sup>(4)</sup></b> | -   | -                      | (56,3)                 | (60,1)                 | (64,1)                 | (66,1)                   |
| <i>(età/anz.)</i>                             | -   | -                      | <i>(65+2m./35+2m.)</i> | <i>(66+2m./36+2m.)</i> | <i>(67/37)</i>         | <i>(67+10m./37+10m.)</i> |
|   | <b>Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni</b>             |                        |                        |                        |                        |                          |
| <b>Pensionamento anticipato - Femmine</b>     | 98,1  | 84,0                   | 72,3                   | 66,5                   | 69,9                   | 73,8                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | <i>(60+6m./41+6m.)</i>  | <i>(61+3m./42+3m.)</i> | <i>(62+5m./43+5m.)</i> | <i>(63+5m./44+5m.)</i> | <i>(64+3m./45+3m.)</i> | <i>(65+1m./46+1m)</i>    |
| <b>Pensionamento anticipato - Maschi</b>      | 98,1  | 101,9                  | 75,6                   | 69,7                   | 72,7                   | 76,8                     |
| <i>(età/anz.)</i>                             | <i>(60+6m./41+6m.)</i>  | <i>(62+3m./43+3m.)</i> | <i>(63+5m./44+5m.)</i> | <i>(64+5m./45+5m.)</i> | <i>(65+3m./46+3m.)</i> | <i>(66+1m./47+1m)</i>    |

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2014. Per il 2013, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per l'Aggiornamento del Programma di Stabilità 2013. La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

(2) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(3) E' consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo) ed è vincolato ad un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (2,8 volte l'assegno sociale nello stesso anno) indicizzato con la media quinquennale del PIL.

(4) E' consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a quello di vecchiaia, rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità poco probabile. Tuttavia, ai fini del calcolo del tasso di sostituzione netto, si è ipotizzato, in deroga al criterio generale, un livello di reddito da lavoro sufficiente a garantire il superamento della soglia di importo richiesta.

**Tab. 6.4: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo – Scenario nazionale base (valori in %)<sup>(1)</sup>**

|   | 2010  | 2020 | 2030                                       | 2040 | 2050  | 2060  |
|---|-------|------|--|------|-------|-------|
| <b>Previdenza obbligatoria (Hp. base)</b>                               |       |      |  |      |       |       |
|   |       |      | Tassi di sostituzione lordi                |      |       |       |
| Dipendenti privati  | 74,1  | 69,0 | 68,3                                       | 61,8 | 63,0  | 63,4  |
| Autonomi  | 73,0  | 52,8 | 47,3                                       | 47,3 | 50,4  | 51,1  |
|   |       |      | Tassi di sostituzione netti                |      |       |       |
| Dipendenti privati - Senza coniuge a carico                             | 83,2  | 78,3 | 77,6                                       | 71,3 | 72,5  | 72,9  |
| Autonomi - Senza coniuge a carico                                       | 94,0  | 75,0 | 68,6                                       | 68,6 | 72,2  | 73,0  |
| <b>Previdenza obbligatoria e complementare<sup>(2)</sup> (Hp. base)</b> |       |      |  |      |       |       |
|   |       |      | Tassi di sostituzione lordi                |      |       |       |
| Dipendenti privati  | 74,1  | 74,1 | 77,5                                       | 74,3 | 77,5  | 78,0  |
| Autonomi  | 73,0  | 57,9 | 56,6                                       | 61,1 | 66,4  | 68,3  |
|   |       |      | Tassi di sostituzione netti <sup>(3)</sup> |      |       |       |
| Dipendenti privati - Senza coniuge a carico                             | 83,2  | 84,6 | 89,6                                       | 88,1 | 92,2  | 92,7  |
| Autonomi - Senza coniuge a carico                                       | 101,8 | 90,0 | 90,4                                       | 98,7 | 106,8 | 109,9 |

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2014. Per il 2013, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per l'Aggiornamento del Programma di Stabilità 2013. La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

(2) L'aliquota contributiva della previdenza complementare è del 6,91%. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari all'11% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

(3) Il passaggio al tasso di sostituzione netto tiene conto della deducibilità prevista per la contribuzione alla previdenza complementare. Per i lavoratori autonomi, la contribuzione alla previdenza complementare risulta interamente deducibile dal reddito imponibile. Per i lavoratori dipendenti, invece, la contribuzione del 6,91% si riferisce all'accantonamento al TFR, non incluso nella retribuzione lorda.

**Tab. 6.5: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare sotto differenti ipotesi demografiche e macroeconomiche (valori in %)<sup>(1)</sup>**

|  | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| <b>Previdenza obbligatoria</b>                               |      |      |      |      |      |      |
| Scenario nazionale base - Hp. base                           |      |      |      |      |      |      |
| Dipendenti privati   | 74,1 | 69,0 | 68,3 | 61,8 | 63,0 | 63,4 |
| Autonomi   | 73,0 | 52,8 | 47,3 | 47,3 | 50,4 | 51,1 |
| Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> - Hp. base                  |      |      |      |      |      |      |
| Dipendenti privati   | 74,1 | 70,1 | 69,9 | 63,1 | 64,4 | 64,7 |
| Autonomi   | 73,0 | 53,5 | 48,4 | 48,6 | 51,7 | 52,4 |
| <b>Previdenza obbligatoria e complementare<sup>(2)</sup></b> |      |      |      |      |      |      |
| Scenario nazionale base - Hp. base                           |      |      |      |      |      |      |
| Dipendenti privati   | 74,1 | 74,1 | 77,5 | 74,3 | 77,5 | 78,0 |
| Autonomi   | 73,0 | 57,9 | 56,6 | 61,1 | 66,4 | 68,3 |
| Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> - Hp. base                  |      |      |      |      |      |      |
| Dipendenti privati   | 74,1 | 75,3 | 79,4 | 75,9 | 79,1 | 79,5 |
| Autonomi   | 73,0 | 58,7 | 57,9 | 62,6 | 68,0 | 69,8 |

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2014. Per il 2013, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per l'Aggiornamento del Programma di Stabilità 2013.

(2) L'aliquota contributiva della previdenza complementare è del 6,91%. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari all'11% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

**Fig. 6.1: rapporto tra il tasso di sostituzione netto e lordo (TS) della previdenza obbligatoria**

